

# **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI**

## **Il Consiglio Comunale di Acquarossa**

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC , la legge sul consorzio dei Comuni e in particolare l'art. 63a.

risolve:

### **Art. 1 : Scopo**

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

### **Art. 2 : Prestazioni**

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione SI;
- b. scuola fuori sede;
- c. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- d. trasporto scolastico;

### **Art. 3 : Partecipazione finanziaria**

<sup>1</sup>A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In casi eccezionali di famiglie in difficoltà il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

### **Art. 4 : Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

### **Art. 5 : Ammontare della partecipazione delle famiglie**

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- a. refezione SI da fr. 4.00 a fr 6.00 per pasto
- b. scuola fuori sede da fr. 40.00 a fr 150.00 per corso
- c. doposcuola e attività educative parascolastiche  
(con le attività fuori dal calendario scolastico) fino a fr 20.00 per sera/pomeriggio

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

**Art. 6 : Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF

**Art. 7 : Vie di contestazione**

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

**Art. 8 : Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2007.

\* \* \* \* \*

Adottato dal Consiglio Comunale l'11 dicembre 2006.  
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 95-RE-9538 del 7 febbraio 2007.